


# Periti & Perizie



ANNO XV N.3 NOVEMBRE 2005



vetrina di Griffini Guido - Abbiategrosso

- |  |   |
|--|---|
| <b>2 Risultati elezioni settoriali</b>                         | <b>3 La disciplina delle libere professioni (Chi l'ha vista?...) </b> |
| <b>4 Manifestazione: una nuova visione per le professioni</b>  | <b>6 Ulteriori commenti alla finanziaria 2005</b>                     |
| <b>7 L'accertamento induttivo e la difesa del contribuente</b> | <b>12 Vittore Grubicy e il divisionismo</b>                           |
| <b>14 Casse previdenziali dei professionisti</b>               | <b>17 Sentenza della Corte costituzionale n. 355/2005</b>             |
| <b>20 Mazzini idealista e critico d'arte a Genova</b>          | <b>22 Codice delle assicurazionee L166/92</b>                         |

# Vita di Collegio

## Riunione Del Consiglio Direttivo del 30 settembre sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Relazione Commissione Addomine – Corossi – Tosi su nuove specialità tecniche categoriali.
- 2) Elezioni suppletive per i settori: 6°– 8°– 14°– 18°– 21°.
- 3) Calendario riunioni Consiglio.
- 4) Certificazione per punteggi.
- 5) Delibera per riammissione al Collegio (criteri).
- 6) Varie.

## RISULTATI DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE COMMISSIONI SETTORIALI SVOLTESI IN DATA 16 GIUGNO 05 E SUPPLETTIVE IN DATA 20 OTTOBRE 2005.

### SETTORE I°

#### Alimentazione – Prodotti e derivati

- 1) BECCATI FRANCO
- 2) TALAMONA GIANFRANCO
- 3) FIORINI ALFIO

### SETTORE UNIFICATI

#### II° legno – arredamento

#### III° abbigliamento – tessili – pellicceria – pelletteria

#### V° chimica – combustibili – industrie estrattive

#### VII° carta – stampa – editoria

#### IX° turismo – ospitalità – spettacolo

#### X° attività marittime – aeree – trasporti

#### XX° medici – psicologi

- 1) NARDI MASSIMO (VII°)
- 2) LUALDI MASSIMO (VII°)
- 3) CANGIOTTI GOFFREDO (XX°)
- 4) GUIDUCCI GIANNI (X°)
- 5) BIZZARRI ERNESTO (II°)

### SETTORE IV°

#### Meccanica – Elettricità – Tecnologie inerenti

- 1) FRAUSIN MARIO
- 2) TOSI GIANNI
- 3) GARLANDO MAURIZIO

### SETTORE VI°

#### Automezzi – Infortunistica Stradale

#### ELEZIONI SUPPLETTIVE

- 1) CONCINA PATRIZIA
- 2) CARAGNINI GIOVANNI
- 3) OLDRATI STEFANO
- 4) INGANNI GIORGIO
- 5) NEGRO VINCENZO
- 6) DI LILLO GIOVANNI

- 7) VALTORTA GIOVANNI SIMONE
- 8) DOLAZZA MASSIMO
- 9) DI CEGLIE ANTONIO

### SETTORE VIII°

#### Edilizia – Vetro – Ceramica – Impiantistica

#### ELEZIONI SUPPLETTIVE

- 1) COROSI DANILIO FRANCO
- 2) FRAUSIN MARIO
- 3) GARLANDO MAURIZIO
- 4) TOSI GIANNI
- 4) PACELLA VINCENZO

### SETTORE XI°

#### Tecnica Assicurativa

- 1) SCAGLIONE FELICE PIETRO
- 2) TIMO GINO ATTILIO
- 3) FERRARINI FULVIO
- 4) OMODEO CLAUDIO
- 5) OMODEO LUCA
- 6) TIMO LUCIO
- 7) BERA PIERO

### SETTORE XII°

#### Organizzazione Aziendale

- 1) NARDI MASSIMO
- 2) INGINO LORENZO
- 3) BARIATTI CAZZANIGA PIERCARLA
- 4) VUOLO GIUSEPPE
- 5) VUOLO MASSIMO

### SETTORE XIII°

#### Preziosi

- 1) BRIOSCHI GIUSEPPE
- 2) CIELO FABIO
- 3) PIVA ROBERTO

### SETTORE XIV°

#### Lingue Estere

#### ELEZIONI SUPPLETTIVE

- 1) BRIGHENTI HUGONY ORNELLA
- 2) ALVES BACELAR ANA MARIA
- 3) ANDREOTTI CECILIA

### SETTORE XV°

#### Tributi e Amministrazione

- 1) BARIATTI CAZZANIGA PIERCARLA
- 2) NARDI MASSIMO
- 3) VUOLO GIUSEPPE
- 4) VUOLO MASSIMO
- 5) COROSI DANILIO FRANCO
- 6) TARANTOLA FRANCO
- 7) RUCCO ELDA

### SETTORE XVI°

#### Gestione Beni Immobili

- 1) NARDI MASSIMO
- 2) CATALETTO LORENZA
- 3) COROSI DANILIO FRANCO

- 4) VUOLO MASSIMO
- 5) GERANZANI UMBERTO

### SETTORE XVII°

#### Belle Arti – Antiquariato

- 1) ADDOMINE MARISA
- 2) RACHTIAN PARVIZ
- 3) NOVARINI ROSSELLA
- 4) ARDIZZOLA FRANCESCA
- 5) PREDAVAL MARIA VITTORIA
- 6) ROTTI LORENZA
- 7) SCHUBERT GIOVANNI

### SETTORE XVIII°

#### Specialità varie

#### ELEZIONI SUPPLETTIVE

- 1) TOSI GIANNI
- 2) RONCHETTI PAOLO
- 3) MADELLA FRANCO

### SETTORE XIX°

#### Attività Grafologiche

- 1) BENEDOS LUCIA
- 2) GUIZZARDI LAURA
- 3) RASCHIANI MICHELA
- 4) ALTIERI CINZIA
- 5) GARIBOLDI DANIELA

### SETTORE XXI°

#### Argenteria antica

#### ELEZIONI SUPPLETTIVE

- 1) BARBERA GIOACCHINO
- 2) RADIUS MARTINO
- 3) BODINI BRUNO BIANCA

### SETTORE XXII°

#### Promotori Immobiliari

- 1) CARUSO DI SPACCAFORNO ANGELO
- 2) PAVAN ALBERTO
- 3) SASSI ALBERTO

I nominativi sopra riportati, seguono un ordine alfabetico.

### ULTIME

Nel mese di ottobre si sono tenute le elezioni suppletive dei settori categorici VI (automezzi-infortunistica stradale), VIII (edilizia-vetro-ceramica-impiantistica), XIV (lingue estere), XVIII (specialità varie) e XXI (argenteria antica) per la nomina dei componenti mancanti. Ultimate le procedure, saranno nominati i coordinatori. Successivamente verrà indetta una riunione per programmare il varo della Commissione Arbitrale del Collegio.

A presto rivederci per dotare la nostra Istituzione di uno strumento così importante ed oltremodo indispensabile oggi giorno.

Emmenne

# La disciplina delle libere professioni (Chi l'ha vista?...)


EMMENNE

*Dovremmo, forse,  
confidare  
nell'Europa,  
in qualche direttiva  
comunitaria*

L'editoriale di questo numero riporta l'intervento che ha visto protagonista il Consigliere Segretario Gino Attilio Timo, quale rappresentante del Segretario Confederale della Cicapec, sulla assise organizzata dai Verdi a Roma sulla riforma delle Libere Professioni. Ormai l'argomento, da molti anni, si ripresenta ciclicamente. A fine legislatura, all'inizio e durante il quinquennio di vita Parlamentare. Abbiamo partecipato direttamente, od a mezzo rappresentanti, ai lavori della Commissione Vietti. Tutti ne conosciamo l'esito. Ora a fine legislatura, i vari gruppi parlamentari dei Partiti, vanno organizzando tavole rotonde sull'argomento. Nulla esclude che lo scenario si ripeta all'inizio della prossima. A varie tappe abbiamo assistito alla formulazione di diverse proposte, pacchetti, emendamenti, articolati in versione definitiva ma nulla, al

momento, si è realizzato. Si tende ad arrivare ad un sistema duale "Ordini, Associazioni", ma il percorso è sempre irto di ostacoli. Le competenze esclusive, quelle quasi esclusive, la liquidazione delle parcelle dei "professionisti non ordinati" (problema sempre proposto e mai risolto). Ancora una volta si è speculato (anche se "contra legem") che la Finanziaria 2006

contenesse la risoluzione del problema. ("l'ultimo treno" come definito dalla stampa specializzata). Ahimè, a tutt'oggi, nulla. Dovremmo, forse, confidare nell'Europa, in qualche direttiva comunitaria. Ci chiediamo come mai dobbiamo, sempre, attendere gli aiuti da terzi. Comunque la buona volontà non ci manca ed, in ogni caso, faremo sentire la nostra voce ovunque ce ne sarà bisogno.



# Manifestazione: una nuova visione per le professioni

GINO ATTILIO TIMO

*Un Convegno  
sul tema:  
“una nuova visione  
per le professioni”,  
organizzato dalla  
federazione dei Verdi.*

In data 23 settembre u.s. si è tenuto presso il Centro Congressi Cavour a ROMA un Convegno sul tema: “UNA NUOVA VISIONE PER LE PROFESSIONI”, organizzato dalla FEDERAZIONE DEI VERDI. La nostra Associazione, rappresentata dal Consigliere Segretario ha partecipato ai lavori intervenendo come segue:

Gentili signore, gentili signori, Autorità tutte: ringrazio gli organizzatori per avermi invitato a portare il mio modesto contributo ai lavori inerenti ad un argomento che per la realtà economica nazionale, è a dir poco di vitale importanza.

Le due passate legislature sono state caratterizzate, per ciò che attiene alle problematiche della riforma del comparto delle libere professioni intellettuali, dai progetti Fassino e Vietti.

Il secondo ha occupato più di tre anni del corso legislativo e ha cercato di sottolineare il principio “DUALE” di governo di tale ambito. Tutti sappiamo a che punto è l’attuale percorso di riforma...

La Confederazione della

quale il nostro Collegio è parte integrante, non è contraria, in linea di principio, a tale impostazione.

È tuttavia nostra opinione che il principio “DUALE” sia stato messo a dura prova dalla nascita dell’Albo unico dei Periti Contabili.

Da un lato, si è scritto che il professionista non gode di aree, per così dire “protette”, dall’altro, sono stati richiamati ben più vasti ambiti di “competenza specifica”, dizione, quest’ultima, che genera non poche perplessità e preoccupazioni.

Dobbiamo a malincuore notare, che ogni qualvolta si parla di liberalizzazione del mercato e di concorrenza, si trovano puntualmente sistemi per rafforzare in modo corporativo gli spazi di privilegio conquistati od occupati per legge, nonostante poi, nel corso degli anni, la Magistratura di merito e di legittimità e gli organi comunitari, abbiano deciso altrimenti. Formulata questa doverosa premessa, confermiamo di non essere contrari al principio “DUALE”, un principio che tuttavia

privilegi, in questo contesto storico, la vocazione associazionistica dei nostri professionisti.

La nostra proposta si rifà all’esperienza che la nostra Associazione ha maturato in quasi 100 anni di storia.

Come primo punto, riteniamo che l’accesso alle strutture associative, debba avvenire dopo adeguato e comprovato tirocinio, seguito da esami “seri” che, a differenza di quanto si legge costantemente sulla stampa specializzata, non hanno uno scopo “selettivo”, ovvero quello di limitare il numero di chi vuole esercitare una libera professione, ma bensì quello di verificare, nell’interesse dell’utenza pubblica o privata (dalla Magistratura alle grandi realtà economiche all’utente privato), il reale grado di preparazione tecnica dell’aspirante.

Come secondo punto, riteniamo fondamentale un percorso di formazione e di aggiornamento permanenti che, laddove il mercato lo consenta, venga certificato, sempre a garanzia dell’utenza, da ente terzo

# UNA NUOVA VISIONE PER LE PROFESSIONI

**23 settembre**

dalle ore 9.30 alle 13.00

**Centro Congressi Cavour**  
via Cavour, 50 - **Roma**



Per informazioni e adesioni:

Federazione dei Verdi  
via Salandra, 6 - 00187 Roma  
Tel. 06.4203061 - federazione@verdi.it



ed estraneo all'Associazione. Sono passati quasi 100 anni e la nostra Associazione può utilizzare la dizione "Collegio" proprio perché è nata in epoca antecedente alla legge sulle libere professioni; molti progetti di legge, tentativi di inquadramento dei vari comparti, sono stati compiuti, ma il Legislatore non è stato in grado di risolvere le problematiche che assillano migliaia di professionisti, a cominciare da una sicura tutela previdenziale e dal diritto alla riscossione dell'onorario pattuito. I nostri Associati che

collaborano con la Magistratura, con gli enti pubblici, con le grandi realtà economiche quali ad esempio le Compagnie di Assicurazioni, con i "comuni consumatori", nel momento in cui acquistano o ereditano beni particolari, sono la prova lampante che i professionisti "ordinati" non sono sufficienti a garantire e a soddisfare le richieste di un mercato sempre più evoluto, specialistico ed esigente. Sarebbe molto triste e pericoloso per il mercato tutto, se dovesse prevalere, nella logica di chi si occuperà di legiferare in materia, una gelosa

"miopia" volta alla triste difesa di diritti ritenuti "eterni" nei riguardi di una società dinamica e soprattutto sempre più "globale". In chiusura, la nostra Associazione ribadisce la massima disponibilità nei confronti di chiunque vorrà seriamente iniziare il percorso di una legislazione coraggiosa che tenga conto delle indicazioni sopra dette e di quelle che direttamente e indirettamente giungono dall'Unione Europea, della quale facciamo parte. Allo stesso modo, la nostra Associazione sottolinea che una legge che non tenga conto di tutte le

esigenze dei liberi professionisti, e cioè, in parole povere, una pessima legge purchè sia, non è nelle aspirazioni dell'Associazione stessa né delle altre Associazioni rappresentate in questa sala. Se il momento verrà, è bene che sia quello della serietà e della tutela della dignità di tutti, e sottolineiamo tutti, i destinatari della norma, perché non vi siano più professionisti, ovvero, cittadini di serie A e di serie B, ma professionisti uguali negli obblighi (ad esempio quello tributario e altrettanto "uguali" nei diritti. Vi ringrazio per l'attenzione.

# Ulteriori commenti alla finanziaria 2005; ora tocca al catasto

EMMENNE

*Qualunque cittadino è, di per se stesso, contrario ad ogni forma di evasione fiscale.*

Nei precedenti numeri del nostro giornale, avevamo già indicato come "non normale" una legge composta da un solo articolo e centinaia di commi allo stesso. A maggior ragione, trattandosi della normativa di bilancio per l'anno 2005, e perciò afferente le tipologie di intervento sui vari comparti dell'economia nazionale, e avevamo sollevato numerose perplessità circa l'applicazione della c.d. "minimum tax" sui canoni di locazione (il famoso 10% da applicarsi sulle rendite catastali maggiorate di 126 volte), i dubbi si moltiplicano quando andiamo a parlare della potestà dei comuni che (in base ai precitati commi 335 e 336 della Legge 311/2004) possono intervenire sulle rendite catastali degli immobili, elevandole secondo i criteri contenuti anche nelle circolari delle Agenzie del Territorio. Qualunque cittadino è, di per se stesso, contrario ad ogni forma di evasione fiscale. Pertanto, nulla vi è da eccepire circa gli interventi dei Comuni e dell'Amministrazione finanziaria su beni immobili:

a) mai accatastati, b) con categoria catastale immutata nonostante l'effettuazione di lavori per recuperare area di superficie e nuove cubature, c) trasformazione in "ville patrizie" di vecchi cascinali e case rurali originariamente destinati all'alloggio della famiglia colonica, del bestiame o degli attrezzi, senza mutarne la originaria destinazione d'uso.

Ciò che lascia perplessi è la pretesa di volersi occupare anche di immobili ristrutturati, a seguito richiesta della prescritta Dia, che hanno ottenuto il benessere dai competenti Uffici ad effettuare le opere secondo i progetti stilati e firmati da un tecnico abilitato. Se vi è una "ratio" nel perseguire coloro che, senza aver presentato alcuna successiva denuncia di modifica, hanno stravolto a proprio favore l'originaria composizione e destinazione d'uso dell'immobile, nulla spiega perché sottoporre ad ulteriore controllo lo stato definitivo per quegli immobili i cui proprietari hanno regolarmente presentato progetti di modifica, hanno ottenuto i relativi permessi e, ad ultimazione delle opere, hanno regolarmente richiesto le modifiche della categoria catastale e del classamento proponendo, nel contempo, la nuova rendita. Se mi trovo nella situazione di: 1) avere recuperato un sottotetto, 2) aver trasformato in villa, con tanto di piscina e campo da tennis, la casa di campagna del nonno, 3) aver aumentato la volumetria originaria della mia abitazione principale e/o secondaria aggiornando la nuova realtà catastale comprensiva della rendita relativa, l'Amministrazione non dovrebbe (in Italia è sempre più d'obbligo usare il condizionale) intervenire in alcun modo in quanto le

modifiche, e i relativi atti conseguenti, sono stati elaborati da tecnici abilitati a ciò (Ingegneri, Architetti, Geometri Periti Industriali regolarmente iscritti nei propri albi professionali) secondo le vigenti normative emanate dai competenti Ministeri. Pertanto, l'intervento da parte dell'Amministrazione dello Stato o dell'Ente Locale del comparto, rappresenta una aperta sconfessione dei professionisti abilitati a tale operazione. Questo l'impatto o, come l'ha definito un giornale specializzato, la "mattonata" sui proprietari di case. Ovviamente anche la verifica sulle c.d. "microzone" avrà il suo riverbero sui valori degli immobili. Irpef, Ici, Tarsu, Imposta sulle Successioni, come quelle per l'acquisto di immobili, subiranno facilmente una notevole variazione in aumento. Personalmente ci chiediamo perché molti politici si strappano farsaicamente le vesti sentendo parlare di "patrimoniale", quando, votata la finanziaria 2005, hanno certamente contribuito ad aggravare l'imposizione Ici che, come tutti sappiamo, è una "patrimoniale" mascherata? È in corso la verifica sulla legittimità o meno di modificare, da parte delle Agenzie del Territorio, le nuove categorie, classi e rendite catastali proposte, ultimati i lavori di intervento sugli immobili anche ben oltre i dodici metri previsti dalla legge.

# L'accertamento induttivo e la difesa del contribuente

STEFANO GIACOMOLINO

*Lo studio di settore dà luogo a presunzioni gravi, precise e concordanti solo se sussistono, negli atti utilizzati dall'Ufficio, oppure nei documenti di causa*

La progressiva evoluzione dell'attività di accertamento, è sempre più rappresentata da procedimenti di controllo fondati sulle risultanze dei parametri presuntivi e degli studi di settore.

Con tali metodologie, in luogo delle ispezioni dirette presso il contribuente, gli uffici, possono determinare automaticamente i maggiori ricavi o compensi e sostenere quindi la pretesa erariale in forza di presunzioni relative, ponendo in capo al soggetto verificato l'onere della prova contraria.

In tutto ciò il Fisco risulta avvantaggiato dal progresso tecnologico in materia informatica dell'ultimo decennio che ha permesso agli uffici delle Agenzie delle Entrate di acquisire i dati delle dichiarazioni dei redditi in tempi molto brevi senza alcun intervento del personale pubblico. Infatti entro il 31 ottobre di ogni anno tutte le dichiarazioni dei redditi (con eccezione delle sole società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare) relative all'anno precedente devono essere trasmesse in via telematica negli archivi

dell'Amministrazione finanziaria. Pertanto i tempi dei controlli fiscali che fino a qualche anno fa' si concludevano in 4-5 anni, ai limiti della decadenza dei termini di accertamento, oggi, attraverso l'impiego di programmi informatici quali Entratel, Intratel, Gerico, si possono concretamente completare in tempi notevolmente inferiori. In considerazione dei notevoli mutamenti che sta subendo la dinamica dei tradizionali rapporti tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria, emerge sempre più l'esigenza di analizzare le caratteristiche di tali meccanismi, al fine di impostare una migliore valutazione della difesa da tali tipologie di accertamento.

L'obiettivo di questo lavoro, non è tuttavia quello di produrre un'esposizione didattica ed analitica della materia, che in ogni caso molto difficilmente potrebbe risultare esaustiva dell'argomento, bensì quello di individuare le tecniche più opportune al fine di esercitare a pieno il diritto di difesa contro la pretesa fiscale. Si cercherà pertanto

di trasmettere al lettore, soprattutto le esperienze acquisite sul campo dall'autore nei numerosi contraddittori affrontati con l'ufficio e nelle udienze di discussione presso le commissioni tributarie nei diversi gradi di contenzioso, in modo da fornire un contributo pratico alla conoscenza della materia.

## **Evoluzione legislativa dell'accertamento induttivo**

Gli Studi di settore sono solo l'ultimo di una serie di strumenti statistico-matematici messi in atto al fine di consentire al Fisco di determinare un reddito (o un volume d'affari) sul quale basare l'accertamento senza la necessità di fornire altre prove. L'iter evolutivo può essere così sintetizzato:

- a) la "Visentini-ter" del 1985, che individuava indici extra contabili sui quale fondare presunzioni di ricavi e compensi, indipendentemente dalla preventiva determinazione analitica del reddito complessivo;
- b) i coefficienti presuntivi di ricavo del 1989 ritenuti addirittura applicabili retroattivamente;

- c) la “minimum tax” per gli anni 1992,1993 e in parte anche per il1994;
- d) i parametri applicabili per i periodi di imposta 1995, 1996 e 1997 e ove, non applicabili, gli studi di settore, anche i periodi successivi;
- e) gli studi di settore a partire dall’esercizio 1998.

Sono ormai trascorsi pertanto 20 anni da quando il Fisco, riconoscendo implicitamente la propria incapacità ad effettuare il controllo analitico nei confronti di una massa significativa di contribuenti, ha per la prima volta optato, almeno per i contribuenti di non grandi dimensioni, a forme di accertamento del reddito certamente più rapide ma nello stesso tempo anche più approssimative ed imprecise.

**Limiti applicativi dell'accertamento induttivo**

Il Legislatore fin dall’origine era ben conscio della scarsa attendibilità dei risultati emersi dai calcoli statistico-matematici alla base dei parametri prima e degli studi di settore dopo. E per questo motivo aveva previsto alcuni correttivi connessi alle cause di esclusione e di inapplicabilità che, di fatto, sottraevano alcune fattispecie particolari all’accertamento induttivo. Inoltre aveva previsto una specifica procedura che garantiva il legittimo diritto di difesa del contribuente contro una determinazione “media” del reddito che non rappresenta quasi mai la

realtà operativa dell’azienda. Di conseguenza si può affermare che la Legge istitutiva dei parametri e degli studi di settore avesse ragionevolmente stabilito un equo bilanciamento tra i poteri dell’accertatore ed i diritti di difesa del contribuente che prevedeva:

- per il Fisco: il fatto che i maggiori ricavi risultanti dall’applicazione dei parametri/studi di settore costituissero di per sé una presunzione grave, precisa e concordante a favore dell’Amministrazione;
- per il contribuente: che tale presunzione fosse relativa e pertanto al soggetto destinatario dell’accertamento, pur avendo l’onere della prova contraria, dovesse essere data la possibilità, attraverso il contraddittorio, di superare la presunzione di evasione.

Purtroppo le Agenzie delle Entrate raramente permettono il reale esercizio del diritto di difesa del contribuente e così facendo annullano quel fondamentale correttivo legislativo che di fatto, garantendo l’equità di rapporti tra le parti, rappresenta la “clausola di garanzia” dell’accertamento induttivo. Infatti gli uffici, solo in apparenza adempiono all’obbligo del contraddittorio previsto dalla legge, limitando di fatto, se non addirittura annullando, ogni concreta possibilità di dimostrare la congruità del reddito dichiarato dal contribuente. D’altra parte la stessa Circolare delle Finanze



n° 117/E del 13 maggio 1996, avente ad oggetto la disciplina dei parametri di cui alla legge 549/1985, precisa testualmente: “in sede di definizione dell’accertamento il contribuente potrà valersi del diritto di fornire la prova contraria, motivando e documentando idoneamente le ragioni in base alle quali la dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare inferiore a quello presunto in base ai parametri può ritenersi giustificata, in relazione alle concrete modalità di svolgimento dell’attività”. Al contrario le Agenzie non di rado, fin dal primo colloquio, manifestano unicamente la propria disponibilità a confrontare solo ed esclusivamente il risultato dei parametri con quello degli studi di settore, rinunciando, di conseguenza ed a priori, ad ogni reale analisi di tutti i

concreti fatti e circostanze dettagliatamente indicati e documentati nella memoria del contribuente, atti a giustificare lo scostamento dei ricavi dichiarati, da quelli determinati induttivamente. In altri casi, manifestano al massimo, la volontà di concedere una riduzione percentuale a “forfait” nei maggiori ricavi presunti (di norma non superiore al 30% per i parametri e del 10-15% per gli studi di settori) a prescindere dalla validità delle motivazioni addotte dal contribuente, giustificando tale anomalo comportamento con inderogabili istruzioni ricevute dai capi reparti. È evidente che un simile atteggiamento appare come una sorta di “mercanteggiamento” tipico di alcuni bazar nordafricani che è del tutto estraneo allo spirito della legge istitutiva. Tale modalità di svolgimento

del contraddittorio, è senza dubbio palesemente erronea in diritto e gravatoria in fatto, in quanto anche la stessa Amministrazione Finanziaria, con diverse circolari (110/E – 136/E – 203/E), riconoscendo esplicitamente i limiti del calcolo statistico, ha invitato gli Uffici a valutare, in ogni caso, tutte le circostanze di fatto nell'attività d'accertamento. Infatti, ogni calcolo basato su stime statistico-matematiche, è per sua natura approssimato e quindi deve essere applicato con una dose di attenzione, nel rispetto dei principi, costituzionali di ragionevolezza, capacità contributiva e uguaglianza. Nell'esperienza dell'autore, solo in due accertamenti, entrambi riguardanti i parametri, l'ufficio accertatore ha concesso l'archiviazione del procedimento. Nel primo, la presunzione relativa, è stata vinta grazie al fatto che il titolare dell'impresa individuale, senza lavoratori subordinati, era un ultrasettantenne in precarie condizioni di salute, più volte ricoverato in ospedale nell'anno oggetto dell'accertamento. Nel secondo caso, l'archiviazione è stata concessa tramite l'utilizzo degli studi di settore (congrui) a difesa del contribuente. Nei contraddittori riguardanti invece gli studi di settore, l'autore non ha mai ottenuto il totale annullamento del procedimento. L'automatismo, come è evidente, implica l'approssimazione,

compromette l'effettività e può comportare la surrettizia trasformazione del presupposto di fatto del tributo, conducendo alla determinazione di un imponente medio-ordinario. D'altronde, l'imprecisione e inattendibilità di siffatte ricostruzioni, ha indotto, come sopra citato, al progressivo perfezionamento delle argomentazioni presuntive, mediante l'introduzione, in una sequenza logica, dei coefficienti presuntivi di ricavi e compensi, dei parametri e, da ultimo, degli studi di settore (in varie versioni ed aggiornamenti), senza che ciò risolvesse il "peccato originale" degli stessi, ossia la loro genericità. L'inattendibilità è dimostrata anche da una recente analisi effettuata dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, su un campione di oltre 14mila S.r.l., la quale rivela che quasi il 37 % delle predette società, risulta non congruo con i parametri reddituali previsti dagli studi di settore e, di queste, oltre il 24% non rientra neanche negli indici di coerenza. L'art. 53 della Costituzione prevede che "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva". È senz'altro fuori discussione il fatto che la capacità contributiva a cui fa riferimento la Carta Costituzionale, sia quella effettiva e non quella presunta. Va inoltre affermato, sempre in relazione alla capacità

contributiva regolata dall'art. 53 della Costituzione, che i redditi di una qualsiasi attività autonoma sono soggetti, per loro intrinseca natura, ad infiniti e variabili influssi, di modo che la rigida applicazione dei parametri astratti e non idonei a rispecchiare le singole realtà, prima che illegittima, si manifesta assurda. In tal senso si è pronunciata anche la Commissione Tributaria Regionale di Firenze con l'ordinanza n° 904 del 6 marzo 1998. L'ammontare degli studi (e a maggior ragione dei parametri) può avere al massimo carattere orientativo, e – sul piano giuridico – ha valore di presunzione legale relativa. Inoltre si deve ritenere che tali meccanismi giungano a risultati oggettivamente più persuasivi per le attività in qualche modo standardizzabili e dove esistono correlazioni convincenti e stabili tra caratteristiche dell'attività ed ammontare del giro d'affari. Si può e si deve dubitare che la stessa efficacia l'abbiano gli studi elaborati per le attività dove il giro d'affari è determinato da fattori non percepibili, come la capacità professionale del contribuente, le sue relazioni con la clientela, ecc... Insomma, lo schema strutturale dell'accertamento induttivo, s'è dimostrato adeguato alla grande impresa (dove tra l'altro non sempre è applicabile) ma assai meno alle attività artigianali, di piccolo commercio

e di servizi. La procedura, persuasiva per baristi o negozianti, è meno convincente per un violinista, un avvocato, un artigiano, un pittore. Nell'attività artigianale, in particolare, l'abilità creativa della mente e l'esecuzione manuale si fondono e completano, e da questa fusione trae origine la sua capacità professionale. Tale capacità è un fattore la cui percezione diventa assai meno "calcolabile" dai coefficienti e dai parametri, dato il suo stretto legame alla personalità individuale. In tal senso si è pronunciata anche la Commissione Provinciale di Rovigo, sezione I, con la sentenza n° 219 del 16.11.2001. Considerato quanto sopra, non si può non rilevare che l'unico meccanismo che rende legittimamente applicabile l'accertamento induttivo sulla base dei cosiddetti "automatismi", è l'esistenza di un contraddittorio reale, efficace e costruttivo e non meramente apparente, come quasi sempre succede.

#### ***La difesa del contribuente nel contraddittorio***

Date queste premesse, risulta certamente complesso provare a rappresentare le potenziali linee di azione da intraprendere durante il contraddittorio. D'altra parte, se è vero che il funzionario responsabile dell'accertamento ha spesso già stabilito a priori i possibili margini di "trattativa",

è altrettanto vero che il contribuente deve in ogni caso prestare la massima attenzione alla raccolta dei dati e documenti atti a motivare, nella maniera più precisa possibile, i fatti e le circostanze che giustificano lo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli determinati sulla base degli "automatismi".

Ciò sarà di estrema utilità, sia in sede di contraddittorio al fine di ottenere la miglior proposta possibile, sia (ma si può affermare soprattutto) successivamente in occasione della probabile instaurazione del contenzioso.

Infatti, se il ricorrente sarà in grado di dimostrare in commissione tributaria, che le ragioni del contribuente, in palese violazione di quanto previsto dalla legge e dalle circolari ministeriali, non sono state valutate, le possibilità di successo acquisiranno una consistenza tangibile.

È pertanto importante nella memoria difensiva elencare, descrivere e documentare ogni minima circostanza o situazione valida a giustificare lo scostamento con riferimento in particolare a:

- le caratteristiche specifiche dell'attività (ad esempio: imprese dell'indotto, stagionalità del lavoro, presenza di pochi clienti con forte potere contrattuale, tempi di consegna rigidi che obbligano al subappalto, crisi settoriali, etc.);
- le caratteristiche peculiari dell'impresa (ad esempio: dimensioni ridotte,

presenza di lavoratori neo assunti senza professionalità, condizioni di salute precarie del titolare, furti, danneggiamenti, eventi eccezionali e/o straordinari, etc.);

- la dinamica dei ricavi pluriennali (si può ad esempio dimostrare che l'anno in oggetto è stato un esercizio eccezionalmente negativo rispetto ad un periodo all'ultimo quinquennio);
- il codice attività che a volte, per la sua generalità, riguarda un raggruppamento non rappresentativo della realtà economica dell'azienda;

Sotto questo ultimo aspetto appare opportuno evidenziare che la stessa Circolare del Ministero delle Finanze n° 117/E del 13.05.1996 tra i soggetti esclusi dai parametri, indica, a pagina 19, testualmente:

*"c) i contribuenti appartenenti a settori di attività scarsamente numerosi o a settori aventi un particolare processo produttivo. L'esclusione deriva da necessità tecniche, in quanto la metodologia applicata, per dare un risultato soddisfacente, deve basarsi su un numero minimo di soggetti osservati..."*

Infine non bisogna dimenticare l'elemento più gradito all'ufficio in sede di contraddittorio, ossia l'utilizzo degli Studi di settore, quale prova contraria ai parametri. Così come previsto dalla Circolare Ministeriale n° 25/E del 14.02.2001.

### **La difesa del contribuente in contenzioso**

Se, come è probabile, l'archiviazione della pratica (che è opportuno comunque chiedere) non venisse accolta e la proposta di accertamento con adesione dell'ufficio, risultasse non conveniente per il contribuente, non rimarrà altra possibilità che instaurare un contenzioso tributario. Il ricorso potrà e dovrà basarsi su due punti fondamentali tra loro fortemente connessi:

- a) la violazione del diritto di difesa del contribuente (questione di diritto);
- b) riconoscimento delle motivazioni a giustificazione dello scostamento (questione di merito).

Per quanto riguarda il primo punto, è innanzitutto necessario dimostrare che il contraddittorio è stato condotto dall'ufficio, non solo in maniera apparente, ma anche irregolarmente e soprattutto senza alcuna reale volontà di determinare e comprendere l'effettiva realtà operativa dell'azienda in oggetto. L'obiettivo al primo impatto può apparire arduo, ma in realtà non lo è se si tiene in debita considerazione quanto previsto dalla circolare ministeriale n° 175 del 3 ottobre 2000 che, a pagina 4657, recita testualmente: *"...in tal modo il risultato dell'applicazione dei parametri non prescinde dal considerare le peculiarità dell'attività svolta in concreto e tiene, pertanto, conto della particolare situazione*

*dell'impresa o della professione. Gli uffici daranno sempre conto nei propri atti delle ragioni evidenziate dai contribuenti durante il contraddittorio e motiveranno sia l'accoglimento che il rigetto delle stesse".*

Quanto sopra è stato inoltre ribadito anche dalla stessa giurisprudenza (Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sez. XXV) con la sentenza n°49 del 23.06.2005 che afferma: *"L'avviso di accertamento non è adeguatamente motivato se l'Ufficio attribuisce un maggior ricavo semplicemente sulla base dei parametri senza esplicitare anche i criteri, i calcoli e le elaborazioni che hanno dato luogo alle predette risultanze. In tal caso, l'avviso di accertamento deve essere annullato".*

Ebbene, nell'esperienza dell'autore, l'ufficio, a parte alcune vuote e generiche affermazioni che potrebbero essere valide per qualsiasi accertamento basato sui parametri o sugli studi di settore, raramente si ricorda di adempiere a questi formalismi nella redazione dell'accertamento. E in ogni caso, nell'avviso, l'Agenzia delle Entrate, di solito, non fornisce alcun concreto elemento atto a comprendere quali delle argomentazioni, esposte dal contribuente nella sua memoria, siano state giudicate valide dall'ufficio al fine dell'ottenimento della riduzione dei maggiori ricavi risultante dalla proposta di

accertamento con adesione. Ciò accade perché, come sopra descritto, l'ufficio propone quasi sempre delle "frettolose" deduzioni forfettarie, arbitrarie e senza alcuna concreta logica, al solo fine di adempiere ad un preciso obbligo di legge, il contraddittorio, al quale non può sottrarsi. In altri termini, l'ufficio mercanteggia, non valuta. Per quanto riguarda il secondo aspetto (punto b), il ricorso dovrà riportare tutti gli elementi, già indicati nella memoria al contraddittorio, utili a motivare un andamento aziendale non conforme a quello della media di settore e a dimostrare la peculiarità dell'attività svolta.

#### **Giurisprudenza a favore**

In materia si è già prodotta una puntuale giurisprudenza di merito e di diritto, volta ad accogliere le doglianze dei contribuenti assoggettati all'accertamento, fondato esclusivamente sugli "automatismi", tra le tante, si citano le seguenti sentenze:

- Corte di Cassazione, sentenza 2891/2001;
- Corte di Cassazione, sentenza 13094, 17 giugno 2005;
- Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, sez. XXXIV, sentenza n° 4 del 28.03.2000;
- Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, sez. V, sentenza n° 28 del 17.05.2001;
- Commissione Tributaria Provinciale di Rovigo, sez. I, sentenza n° 219 del

- 16.11.2001;
- Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, sez. X, sentenza n°126 del 26.11.2001 ;
- Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, sez. IV, sentenza n°216 del 20.11.2001;
- Commissione Tributaria Provinciale di Trento, sez. V, sentenza n°36 del 04.09.2001;
- Commissione Tributaria Regionale di Firenze ordinanza del 06.03.1998;
- Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. VIII, sentenza del 13.05.2005;
- Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, sez. III, sentenza n° 90 del 22.03.2005;

Di fatto, dopo che la Corte di Cassazione, con la celebre sentenza 2891 del 2001, ha affermato che "non appare sufficiente la mera applicazione matematica degli studi di settore, ma che occorre che tali elementi risultino confortati da altri indizi", sempre più giudici tributari di merito, hanno iniziato a censurare l'utilizzo di automatismi eccessivi negli accertamenti del Fisco.

In particolare la C.T.P. di Macerata, con la sentenza n° 90/2005, ribadisce che "lo studio di settore non costituisce una presunzione assoluta e che l'Ufficio che rettifica il reddito, è tenuto a considerare l'effettiva situazione personale del contribuente, nonché la realtà in cui questi opera. Lo studio di settore dà luogo a presunzioni gravi, precise e concordanti solo se sussistono, negli atti utilizzati dall'Ufficio, oppure nei documenti di causa, altri elementi, sia pure indiziari che confermino le risultanze dello studio di settore, e cioè che attestino la normalità dell'attività dell'impresa in ordinarie condizioni nella realtà economica del proprio settore". Per la Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sez. VIII, 13.04.2005) "è necessario che nell'avviso di accertamento, oltre ai ricavi determinabili sulla base degli studi di settore, sia affermata e motivata l'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli determinabili con gli studi di settore". Un altro aspetto interessante della citata

sentenza è quello legato ad un tentativo di misurazione quantitativa del concetto di "gravi incongruenze", laddove viene affermato che, per la sussistenza delle medesime, "l'importo dei ricavi non dichiarati rispetto sia a quelli dichiarati, sia a quelli determinabili in via presuntiva, non dovrebbero essere inferiori al 25/30%". Infine si ritiene opportuno evidenziare il fatto che gli uffici finanziari, dopo aver proposto una riduzione del maggior imponibile accertato alla quale non ha fatto seguito l'adesione del contribuente, successivamente, di norma, emettono un avviso di accertamento per l'intero ammontare, ponendo in essere, quanto meno, "un comportamento discutibile". Sulla base di tale impostazione, la Commissione Tributaria Provinciale di Verbania, con la sentenza n°82 del 25.10.2001, ha bocciato un accertamento fondato sui parametri, condannando l'Ufficio finanziario al pagamento delle spese processuali.

***Non sono numerosissimi i Colleghi che hanno raggiunto il traguardo del 50° anno di iscrizione al Collegio. Tra questi vi è il Pl. Sig. Ferdinando Ferrario, appartenente al settore VI (automezzi ed infortunistica stradale). Tanti anni di esercizio della professione non disgiunti da attiva partecipazione alle occasioni che hanno segnato la vita del nostro Ente. A lui il ringraziamento e gli auguri del Consiglio e di tutti i Colleghi per un ancor lungo proficuo percorso di vita professionale collegiale.***



# Vittore Grubicy e il divisionismo


VITTORIA COLPI

*Un caleidoscopico  
personaggio,  
deologo, prima  
ancora che mercante.*

Restaurata quasi del tutto ed anche nel nome, Villa Reale di Via Palestro, riapre i battenti come Villa Belgiojoso-Bonaparte, ricordando chi l'ha voluta come dimora sul finire del Settecento, e chi, nella persona di Eugenio di Beauharnais, l'ha per breve tempo abitata. E si presenta al pubblico nella sua nuova veste di Museo dell'Ottocento, con un segmento importante della rassegna "Vittore Grubicy e l'Europa: alle radici del divisionismo", una maximostra che vede coinvolti anche la GAM di Torino ed il Mart nella sede di Palazzo delle Albere a Trento. Un caleidoscopico personaggio, questo Vittore Grubicy de Dragon. Ideologo, prima ancora che mercante; a soli vent'anni commercia opere d'arte e nelle piazze giuste: Londra, Parigi, Amsterdam e L'Aia. Concepisce un'idea

di galleria dove crescono e si nutrono talenti, in uno scambio continuo con l'estero. Ma con questa utopia non riesce a far breccia neppure nella galleria del fratello

Alberto, dalla quale verrà estromesso nel 1890. Negli anni appena precedenti, aveva portato alla "Italian Exhibition" di Londra, artisti come Tranquillo





Cremona, Daniele Ranzoni e il giovane Giovanni Segantini, sua grande scoperta, e aveva inaugurato a Milano un'antologica su Ranzoni, come valido rappresentante della Scapigliatura. Conclusa malamente, per ragioni finanziarie, la carriera di mercante, Grubicy si dedica di persona a tele e pennelli e da critico d'arte coglie e media spunti che vengono dalle avanguardie neoimpressioniste

francesi e belghe, creando così terreno al divisionismo. Come pittore, memore delle impressioni dal vero colte lungo le coste del Mare del Nord e nelle brughiere adiacenti a Oosterbeek, dove in gioventù si era recato con gli amici della Scuola dell'Aia, si esprime dal 1890 delineando delicati paesaggi lombardi con una tecnica pre-divisionista. Le sue opere vengono

alla luce molto lentamente; sono quindi riprese con infiniti punti di colore puro sopra stesure di vernice da ritocco ed il loro svolgersi nel tempo viene documentato da annotazioni, con lo scrupolo di una ricerca scientifica. Anche l'incisione ha grande importanza per Grubicy, quasi punto di contatto tra la pittura e lo scrivere, e gli consente un continuo intervento sulla lastra con la creazione di

differenti ed originali prove d'artista. A Villa Belgiojoso-Bonaparte, l'onore ora di esporre il lascito di Grubicy alle Civiche Raccolte di Milano e la ricostruzione dell' "Italian Exhibition" del 1888, mentre la GAM di Torino e di seguito il MART, fino al 15 gennaio '06, approfondiscono il percorso della sperimentazione divisionista, partendo dai sodalizi internazionali.

# Casse previdenziali dei professionisti

---

MARCO BESSI

---

*Corte costituzionale:  
le casse privatizzate  
(come l'Inpgi)  
mantengono  
"il carattere pubblicistico  
dell'attività istituzionale  
di previdenza  
e assistenza"*

---

Le casse previdenziali dei professionisti, nate dalla legge 537/1993 e dal dlgs 509/1994, mantengono la veste pubblica, che avevano in precedenza, mentre gli ispettori dell'Inpgi, come incaricati di pubblico servizio, svolgono le stesse funzioni di quelli Inps, Inail ed Enpals.

Lo affermano due sentenze della Corte costituzionale, la n. 248/1997 e la n. 384/2005.

Nella sentenza 248/1997 si legge che "la trasformazione ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale". La Corte costituzionale arriva a questa conclusione dopo aver osservato:

"Con l'art. 1, commi 32 e 33, lettera a), punto 4,

della legge n. 537 del 1993, è stata conferita delega al Governo per riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza ed assistenza, ed è stata in particolare prevista la possibilità di privatizzare – nelle forme dell'associazione o della fondazione – gli enti che non usufruiscono di finanziamenti pubblici, con garanzie di autonomia ma "ferme restando le finalità istitutive e l'obbligatoria iscrizione e contribuzione agli stessi, degli appartenenti alle categorie di personale, a favore dei quali, gli enti stessi, risultano istituiti".

In attuazione di tale delega, l'art. 1 del decreto legislativo n. 509 del 1994 contempla siffatto tipo di trasformazione, condizionandolo all'assenza di finanziamenti pubblici ed esplicitamente sottolineando la continuità della collocazione dell'ente nel sistema, come centro d'imputazione dei rapporti e soprattutto come soggetto preposto a svolgere le attività previdenziali ed assistenziali in atto.

All'autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, riconosciuta ai singoli enti in ragione della loro mutata veste giuridica, fanno riscontro un articolato sistema di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e d'intervento sugli organi di amministrazione, nonché una generale funzione di controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti. Particolare attenzione ha poi posto il legislatore, al fine di prevenire situazioni di crisi finanziaria e dunque, di garantire l'erogazione delle prestazioni: è stato così sancito il vincolo d'una riserva legale a copertura per almeno cinque anni delle pensioni in essere (art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994) e, più recentemente in sede di riforma del sistema pensionistico generale, è stata prevista l'obbligatorietà della predisposizione di un bilancio tecnico attuariale per un arco previsionale di almeno quindici anni (art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335). Il già citato comma 4 dell'art. 2

consente inoltre, nel caso di disavanzo economico finanziario, la nomina di un commissario straordinario che adotti i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione; e solo ove sia accertata l'impossibilità di tale operazione, dopo un triennio dalla suddetta nomina, è previsto l'intervento di un commissario liquidatore con i poteri attribuiti dalle norme in materia di liquidazione coatta amministrativa. "Dal quadro così tracciato, emerge che la suddetta trasformazione, ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi; l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale". Conseguentemente, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza); dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136 (Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari) e dell'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 18 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Torino, con l'ordinanza in epigrafe". Dalla sentenza 384/2005 della Corte costituzionale, si trae invece, il principio che "spettano allo Stato vigilanza e sanzioni" in tema di previdenza, ma gli ispettori dell'Inpgi, come incaricati di pubblico servizio, svolgono le stesse funzioni di quelli Inps, Inail ed Enpals. Si legge nella sentenza appena citata:

"Va aggiunto che la "previdenza sociale", espressamente inclusa nel secondo comma dell'art. 117 Cost., è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato... Una volta fatta la precisazione che l'espressione "razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza." va intesa come riferentesi agli organi di vigilanza facenti parte dell'amministrazione statale o di enti nazionali, quali quelli previdenziali, risulta chiaro che funzioni e strutture sono omogenee. Se è aderente al dettato costituzionale, che le funzioni di vigilanza e quindi quelle ispettive aventi ad oggetto la previdenza sociale, la materia del

lavoro (settore dell'ordinamento civile), nonché inerenti sia pure in misura ridotta all'ordinamento processualpenalistico, siano in linea generale funzioni statali, si sottrae a sospetti di illegittimità costituzionale la normativa relativa alle strutture che devono svolgere siffatte funzioni... A quanto già osservato, si deve soltanto aggiungere che, vertendo la vigilanza su materie di competenza esclusiva statale, non vengono in considerazione il principio di sussidiarietà e le modalità della sua attuazione, cui accenna la ricorrente. D'altra parte, tale principio non può essere utilmente invocato all'inverso a favore delle Regioni con riguardo alle



disposizioni dell'art. 6, comma 3, primo periodo, il quale stabilisce che "le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono svolte anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli altri enti (come l'Inpgi, ndr) per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi".

L'articolo 6 del dlgs n. 124/2004 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30) afferma:

"1. Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro.

2. Il personale ispettivo di cui al comma 1, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria.

3. Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli altri enti (come l'Inpgi, ndr) per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito dell'attività di

verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi. A tale personale, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, non compete la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia giudiziaria.

Non a caso, infatti, la Circolare 24 giugno 2004 n. 24 del ministero del Lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 Giugno 2004), che dà "chiarimenti e indicazioni operative sul dlgs n. 124/2004", è indirizzata non solo alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro; all'INPS, Direzione centrale ispettorato; all'INAIL, Direzione centrale ispettorato; all'ENPALS, Direzione generale-Servizio contributi e vigilanza, ma anche all'INPGI, Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza, all'IPSEMA, Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza e all'ENASARCO, Unità organizzativa vigilanza e coordinamento, all'Agenzia delle entrate, Direzione centrale accertamento, al Comando Carabinieri ispettorato del lavoro, al Comando Generale della Guardia di finanza e alla Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro.

Gli ispettori dell'Inpgi in sostanza, come incaricati di pubblico servizio, sono equiparati a quelli del Ministero del Lavoro, dell'Inps, dell'Inail e dell'Enpals.

## ACCORDO TRA POSTE ITALIANE E MICROSOFT

Tra le principali novità, per inviare una raccomandata, non sarà più necessario andare alle Poste: basterà scaricare un software apposito sul PC di casa per poter fare la spedizione, allo stesso costo. Presto, il servizio potrebbe essere esteso anche ai telefonini, a cominciare dai "palmari". Il nuovo servizio lanciato da Poste Italiane per la prima volta al mondo, è nato dalla collaborazione con Microsoft e permette di inviare una raccomandata in formato elettronico, direttamente dal proprio PC di casa o d'ufficio in Italia, grazie alle applicazioni della suite di Microsoft Office. Basta scaricare sul proprio PC il software, disponibile sul sito di Poste italiane ([www.poste.it](http://www.poste.it)) e attendere la ricevuta di spedizione che sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica "postemail" che Poste offrono gratuitamente ai clienti. Per spedire una raccomandata on-line, che ha lo stesso valore legale della ricevuta fornita con la raccomandata tradizionale, sarà sufficiente preparare il documento e inviarlo utilizzando l'apposito menù Poste italiane visibile nella barra dei comandi di "Word" e di "Excel". Poste italiane provvederà alla conferma della data e dell'ora dell'accettazione, alla stampa, all'imbustamento e alla consegna, con i tempi e le modalità della tradizionale Posta raccomandata cartacea. Il servizio è disponibile sempre e in qualsiasi ora e permette di chiedere l'avviso di ricevimento con posta ordinaria o Posta prioritaria, di predisporre liste di indirizzi di destinatari utilizzando l'apposita rubrica di "Microsoft Windows", di inviare raccomandate ai titolari di caselle postali, di disporre, sul proprio PC, di un archivio elettronico con tutte le raccomandate spedite on-line, di verificare al momento dell'invio la correttezza del codice di avviamento postale. Per il prezzo, un documento, assimilabile a una busta fino a venti grammi, costerà 3,50 euro, pari in pratica al costo, spiegano fonti delle Poste, attuale per una spedizione effettuata presso gli Uffici Postali. Tra i vantaggi, anche quelli relativi alle possibilità di pagamento: sarà possibile farlo in totale sicurezza, con le principali carte di credito (VISA e MasterCard), ma anche con le carte postepay. I documenti inviati, sono conservati per tre mesi in un archivio on-line che il mittente può consultare in qualsiasi momento.

*Marco Bessi*

# Sentenza della Corte costituzionale n. 355/2005

MARCO BESSI

*Sentenza  
355/2005 della  
Corte costituzionale:  
“Regolamentare  
le professioni spetta  
allo Stato”*

Il 7 ottobre 2005.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato una legge della Regione Abruzzo (19 novembre 2003, n.17), istitutiva del registro degli amministratori di condominio. La disposizione interessata è stata sottoposta alla Corte Costituzionale, per violazione dell'art. 117, primo comma, secondo comma, lettera l, e terzo comma della Costituzione, in quanto precludeva l'attività di amministratore condominiale a chi non fosse iscritto nell'apposito registro. Orbene, in materia di professioni, la competenza legislativa delle Regioni è concorrente con quella statale e, in ogni caso, deve assoggettarsi ai principi fondamentali dell'ordinamento.

La riserva dello Stato, in tema di regolamentazione delle professioni, si motiva con la necessità di preservare il carattere unitario a una tale disciplina, escludendo qualsiasi intromissione anche e soltanto nei termini che ambirebbero istituire “nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l'esercizio di attività professionali”. Secca la risposta: (sentenza 355 del 30 settembre 2005) dei Giudici della Consulta, i quali, muovendo dalla norma

contestata, hanno dichiarato l'illegittimità “in via consequenziale” dell'intero testo legislativo e hanno consolidato il criterio di liberalità professionale intorno alla popolare figura dell'amministratore dei nostri condomini. Questo il ragionamento dei giudici delle leggi: “... Al riguardo, pur mancando nella legislazione statale una disciplina generale delle professioni, dalla normativa vigente – e segnata dall'art. 2229, primo comma, del codice civile, oltre che dalle norme relative alle singole professioni – può trarsi il principio, affermato in più occasioni da questa Corte con riferimento alle professioni sanitarie, che l'individuazione delle professioni, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni, la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Esula, pertanto, dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di professioni, l'istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice

delle professioni, preclusa in quanto tale, alla competenza regionale”.

(fonte: [www.aziendalex.it](http://www.aziendalex.it))

## **SENTENZA della Corte costituzionale n. 355/2005**

LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo, 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 gennaio 2004, depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2004 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di intervento della Federazione Italiana Agenti Immobiliari e Professionali (FIAIP); udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 2005 il Giudice relatore Annibale Marini; udito l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in via principale, questione di

legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio), per violazione dell'art. 117, commi primo, secondo, lettera l), e terzo della Costituzione. La legge impugnata, nell'istituire all'art. 1 il registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, prevede (art. 2, comma 2) che possano chiedere l'iscrizione al registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, coloro che siano in possesso dei requisiti indicati all'art. 3, tra i quali figura il superamento di un esame di abilitazione, stabilendo che "la mancata iscrizione al registro regionale, preclude l'esercizio dell'attività di amministratore, salvo i casi di condomino amministratore" (art. 2, comma 3). Assume il Governo, che le disposizioni dettate dagli artt. 2, commi 2 e 3, e 3, determinando una sostanziale limitazione all'esercizio di un'attività di prestazione di servizi, sarebbero innanzitutto lesive dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, per il mancato rispetto dei principi comunitari sulla libera circolazione del lavoro e delle imprese di cui agli artt. 3, comma 1, lettera c), 49 e 57

del Trattato CE 25 marzo 1957 (Trattato che istituisce la Comunità europea). L'art. 2, comma 3, precludendo l'attività di amministratore a chi non sia iscritto nel relativo registro, sarebbe inoltre invasivo - ad avviso ancora del ricorrente - della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale, con conseguente lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Secondo il ricorrente, infine, l'incostituzionalità delle disposizioni che prevedono l'istituzione del registro ed i requisiti per l'iscrizione al medesimo, si rifletterebbe in via consequenziale sull'intera legge, collegata alle prime, da un nesso di inscindibilità. 2. È intervenuta in giudizio la Federazione Italiana Agenti Immobiliari e Professionali, argomentando diffusamente in ordine all'ammissibilità del proprio intervento e concludendo per l'accoglimento del ricorso.

#### *Considerato in diritto*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna le disposizioni di cui agli artt. 2, commi 2 e 3, e 3 della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro

regionale degli amministratori di condominio), per violazione dell'art. 117, commi primo, secondo, lettera l), e terzo della Costituzione. La legge regionale - nella parte in cui fissa i requisiti per l'iscrizione nel registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, istituito ai sensi dell'art. 1, e dispone che l'attività di amministratore di condominio, nella regione, sia preclusa a chi non sia iscritto nel registro stesso, salvo il caso di condomino amministratore - sarebbe in contrasto con i principi comunitari sulla libera circolazione del lavoro e delle imprese, violerebbe la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale e, comunque, eccederebbe i limiti della competenza legislativa concorrente regionale in materia di professioni. L'intera legge regionale sarebbe infine illegittima per illegittimità consequenziale derivata. 2. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'intervento in giudizio della Federazione Italiana Agenti Immobiliari e Professionali. A prescindere dalla tardività dell'intervento, è decisivo al riguardo il rilievo che nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via

principale non è ammessa, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione (si vedano, tra le tante, le sentenze n. 166 del 2004, n. 338, n. 315, n. 303 e n. 49 del 2003). Mentre del tutto improprio è il riferimento dell'interveniente ai principi affermati da questa Corte nei giudizi di ammissibilità del referendum, avuto riguardo all'evidente diversità di tali giudizi rispetto a quelli di legittimità costituzionale in via principale. 3. Nel merito, la questione è fondata. Non vi è dubbio che la legge regionale impugnata, istitutiva, come risulta dalla sua stessa rubrica, di un registro regionale degli amministratori di condominio, vada ricondotta alla materia delle professioni, appartenente alla competenza legislativa concorrente delle regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. È altrettanto pacifico che, in siffatta materia, i principi fondamentali - non essendone stati, sino ad ora, formulati dei nuovi - debbano essere ricavati dalla legislazione statale in vigore



(sentenza n. 353 del 2003). Al riguardo, pur mancando nella legislazione statale una disciplina generale delle professioni, dalla normativa vigente – e segnatamente dall’art. 2229, primo comma, del codice civile, oltre che dalle norme relative alle singole professioni - può trarsi il principio, affermato in più occasioni da questa Corte con riferimento alle professioni sanitarie, che l’individuazione delle professioni, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Esula, pertanto, dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di professioni l’istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l’esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale, alla competenza regionale. Questa Corte non può, infine, omettere di rilevare che l’intera legge regionale, si pone in inscindibile connessione con le disposizioni specificamente impugnate dal ricorrente.

Pertanto, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche le restanti disposizioni della legge impugnata devono essere dichiarate illegittime per illegittimità consequenziale. Restano assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalità dedotti dal ricorrente.

Per questi motivi  
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3, e 3 della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio); dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale in via consequenziale delle restanti disposizioni della medesima legge. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.

Annibale MARINI, Redattore  
Giuseppe DI PAOLA,  
Cancelliere  
Depositata in Cancelleria  
il 30 settembre 2005.  
Il Direttore della Cancelleria

## 50 ANNI... ED ANCORA DI PIU'

Il Collega Alfio Fiorini ha festeggiato, in quel di Mantova, i primi 50 anni di Attività di Tecnico Caseario. Nella bella cornice del Circolo “La Rovere”, con i Consiglieri Corossi e Taccia, abbiamo onorato questo nostro Iscritto insieme a personaggi importanti del territorio, parenti ed amici.

Molto toccanti, oltre che interessanti, gli interventi che, via via, si sono susseguiti per illustrare i dieci lustri professionali del festeggiato, dai suoi esordi, ai giorni nostri. “De visu” abbiamo potuto constatare (ma non vi erano dubbi nel merito), la grande stima da tutti nutrita nei confronti del nostro Alfio Fiorini. Tra l’altro, l’ambito nel quale opera, è importantissimo trattandosi di alimentazione e, nello specifico, del comparto caseario. Con tutte le problematiche che oggi affliggono anche il settore zootecnico e dei relativi derivati, occorrono veramente, passione, esperienza, capacità ed intuizione per poter garantire il proprio autorevole benessere sulla produzione controllata, effettuata, ovvero, periziata.

Nel pubblicare immagini ed un articolo sull’avvenimento edito dalla stampa locale, auguriamo al caro Collega Alfio Fiorini, di meritare ancora, per molti anni, l’esercizio della professione con quella voglia e quella vitalità che lo fanno apparire un giovane leone neofita, pronto ad attraversare il mare della vita.

“Ad multos annos”, caro Alfio!

*Il Presidente ed i Consiglieri*

# Mazzini idealista e critico d'arte a Genova

VITTORIA COLPI

*Giuseppe Mazzini  
e la grande pittura  
europea, che Genova  
ci propone nelle sale  
di Palazzo Ducale*

Se non si fosse tanto adoperato per l'unità d'Italia, conoscendo il carcere, l'esilio ed il vivere nascosto sotto falso nome, Mazzini sarebbe ora ricordato come saggista o come critico d'arte. Forse un po' troppo aspro verso chi non gli andava a genio (leggi Verdi, in quanto di idee monarchiche).

Diversamente, che critico sarebbe stato?

Questa riflessione emerge durante la visita alla bella mostra "Romantici e Macchiaioli".

Giuseppe Mazzini e la grande pittura europea, che Genova ci propone nelle sale di Palazzo Ducale, nel bicentenario della nascita del suo concittadino e per l'occasione ammantate di un caldo giallo ocra che si

sposa bene a tele e cornici. Nelle diverse sezioni della rassegna, inaugurata il 21 ottobre, si succedono artisti dell'Ottocento, dei quali Fernando Mazzocca, curatore, vuole mostrare una continuità di valori e di ideali, pur nel capovolgimento delle tecniche.

Accompagnati inoltre dalle frasi tratte dagli innumerevoli scritti mazziniani e riportate sulle pareti della mostra, comprendiamo del tutto la figura di Mazzini, non solo teso ad insurrezioni o all'apostolato repubblicano, ma soprattutto incline a promuovere una educazione civile e morale nel popolo di cui l'arte è il collante. Un'arte che non deve esprimere solo la

bellezza delle forme in senso classico, come nei lavori esposti di Appiani, Benvenuti o Bossi (il cui autoritratto è peraltro di grande intensità emotiva), ma che deve coinvolgere le coscienze nella ricerca della identità nazionale e della libertà da ogni oppressione. Ecco allora l'opera di Pelagio Pelagi che immortala Cristoforo Colombo in partenza nel suo primo viaggio, il dipinto di Giacomo Trécourt "Lord Byron sulle sponde del mare ellenico", omaggio alla partecipazione del poeta all'insurrezione greca, oppure "Morte di Leonida (Passo delle Termopili)" di Massimo d'Azeglio. Sono esempi di arte filtrata





dalla storia, di cui grande interprete e con fama europea è Francesco

Hayez, definito da Mazzini “un grande pittore idealista” e, con un tocco di populismo, “nato da parenti poveri”. Di Hayez, in mostra, oltre ai quadri storici degli anni venti e trenta, appaiono le immagini sensuali di giovani donne malinconiche, allegorie dell’idea patriottica. L’esperienza tragica e vivificante della Repubblica romana del 1949 rappresenta poi il punto di contatto tra giovani artisti come Nino Costa, Gerolamo Induno,

Eleuterio Pagliano ed altri, tesi a difendere la città e a documentarne i fatti (come “Dimostrazione patriottica a Roma di Ippolito Caffi”) e la pittura risorgimentale dei macchiaioli, rinnovata e più aderente alla realtà con la “macchia”. Ma già la figura ieratica di Garibaldi irrompe nella storia italiana. È Silvestro Lega, patriota e mazziniano convinto, che firma il “Ritratto di Giuseppe Garibaldi” del 1861 e, sul finire della mostra “Gli ultimi momenti di Mazzini morente” del

1872, quasi a suggellare il crollo dell’utopia repubblicana. Tra le due date, ed anche oltre, si sviluppa il mito del Risorgimento, celebrato dall’arte macchiaiola nata nei dibattiti al Caffè Michelangelo. Una mostra di grande serietà e prestigio, corredata dal catalogo Skira, che la città di Genova con tanto orgoglio e con l’aiuto di sponsor pubblici e privati, offre al pubblico fino al 12 febbraio 2006.

## CORSI ARTE ANTIQUARIA

Anche quest’anno, dalla prestigiosa Scuola diretta dalla Dott.ssa Bruna Bodini, hanno conseguito il diploma come consulenti tecnici, 18 corsisti, tra i quali Francesca Pelagatti, Emilie Anna Volka e Carlo Maria Catturini, sono già iscritti al nostro Collegio nella specialità Pittura Lombarda dell’Ottocento ed aree limitrofe; e Anna Maria Bottura, Maria Antonia Civera, Cinzia Pedroli, Elisabetta Solari ed Agnese Zunini, nella specialità Ceramica Italiana del Settecento.

Ai nuovi Colleghi, i più calorosi auguri di Benvenuto e di Buon Lavoro!

## Corsi Arte Antiquaria

### Corsi di Formazione Antiquariale e di Specializzazione Peritale

Patrocinati e riconosciuti dal Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti

Corsi di qualificazione professionale in arti antiche, di formazione antiquariale e di specializzazione peritale, formulati secondo un progetto ambizioso e articolato, unico nel suo genere che offre a tutti gli operatori del settore, amatori e collezionisti, la possibilità di uno studio serio, sistematico, completo e strutturato a diversi livelli.



#### Corsi Arte Antiquaria

Via Faravelli, 5 - 20149 Milano  
Tel 02 33 61 05 81  
Tel e Fax 02 33 10 68 50  
[info@corsiarteantiquaria.it](mailto:info@corsiarteantiquaria.it)

Direttore Responsabile  
**Bianca Bodini Bruno**



**UNICI IN EUROPA - A 5 LIVELLI - SONO AMMESSI AUDITORI**

# Codice delle assicurazione e L166/92

---

 PATRIZIA CONCINA
 

---

*L'unica figura che poteva garantire l'interesse generale, era il terzo perito.*

---

13 anni, 6 mesi e 13 giorni. Tanto è durata la vita della legge 166/92. Iniziata nel 1992, quando finalmente il legislatore, dopo anni di attese, riconobbe la funzione sociale dell'attività peritale, la vita della L 166/92 è proseguita, in un clima di crescente ostilità e litigiosità a cui il legislatore non ha saputo o voluto porre rimedio, se non con una serie di incredibili e gravissime amputazioni, che il 2 settembre 2005 si sono concluse con la sua definitiva abrogazione: "sono... abrogati ...r) la Legge 17 febbraio 1992, n. 166;" (art. 354 CdA). Nel Codice delle Assicurazioni (art. 156 – 157 – 158 – 159 – 160)\* troviamo ben poca cosa di quell'impianto legislativo che, attraverso la regolamentazione della figura professionale del terzo-perito, aveva enfatizzato il diritto, già riconosciuto dal Codice Civile, ad un giusto risarcimento in caso di sinistro stradale. La legge 166/92, introducendo una serie di incompatibilità, riconosceva di fatto, che sia il riparatore, che il mediatore che l'impresa assicuratrice, potevano avere un interesse privato nell'accertamento e stima del danno e pertanto vietava loro l'attività peritale e viceversa.

L'unica figura che poteva garantire l'interesse generale, era il terzo-perito, non avendo alcun interesse personale diretto nella stima. Una tariffa professionale avrebbe rappresentato la soglia minima al di sotto della quale il cittadino non avrebbe potuto ragionevolmente avere prestazioni di qualità, che per il prodotto peritale era una combinazione di competenza e "terzietà". I risultati disastrosi delle iniziative portate avanti dalle imprese assicuratrici, in collaborazione con le OOAA degli autoriparatori, per arginare l'incontenibile aumento del costo del sinistro, le cui conseguenze sulle tariffe RCA sono sotto gli occhi di tutti, hanno ampiamente dimostrato che il legislatore aveva ben individuato il problema. Precisiamo, l'attività peritale continua ad essere regolamentata ed al perito è chiesta "diligenza, correttezza e trasparenza" ma la sua "terzietà" non è più così ben definita come lo era nell'impianto precedente e non è più prevista alcuna tariffa professionale. Si direbbe quasi che il nuovo impianto legislativo si uniformi ad una realtà, di fatto già consolidata, purtroppo, con il

consenso della stragrande maggioranza delle associazioni peritali, che vede ormai il perito coinvolto, suo malgrado, in logiche transattive che non gli possono che essere estranee. Una realtà di mercato che vede prevalere l'interesse di una parte sull'interesse generale. Una parte, la cui unica vera preoccupazione, sembra essere il contenimento di quei costi gestionali che, diversamente dal costo del sinistro, non sono compensati dall'aumento, quasi automatico, delle tariffe RCA. Appare evidente, quindi, che l'unico soggetto veramente interessato ad uno svuotamento della L 166/92 non era certamente il perito, né tanto meno il cittadino, ma l'impresa assicuratrice, più che mai intenzionata a fruire di una figura professionale libera da impedimenti di legge e disposta, pur di lavorare, a farsi carico di mansioni, come quella liquidativa, che non gli competono e che hanno definitivamente minato l'unica possibilità di riscattarsi da una sudditanza economica ed intellettuale vergognosa!!!

\* *testo integrale del documento in [www.attivitaproductive.gov.it](http://www.attivitaproductive.gov.it)*

**NOLEGGIOPC.COM**  
*Vendita e Noleggio*  
**Personal Computer - Assistenza - Riparazioni - Periferiche - Monitor**

Convenzione  
**Iscritti al Collegio**

Via della Repubblica n.27 - 20095 - Cologno Monzese - MI - tel e fax 333702240 - e-mail noleggiopc.com www.noleggiopc.com p.iva 0202570096

Miltenote propone agli iscritti del COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI agevolazioni sull'acquisto di attrezzature informatiche con sconti da un min. dal 10 al max. del 30% su prezzi di listino oltre ad una serie e competente assistenza tecnica.  
 Per un quadro complessivo dell'attività svolta invita i Soci a visionare il ns. sito all'indirizzo [www.noleggiopc.com](http://www.noleggiopc.com) nel quale potrà comparire una forma di interscambio con gli iscritti (link reciproci e/o pagine strettamente riservate ai Soci).  
 Resto a disposizione per chiarimenti e informazioni e con l'occasione porgo i più cordiali Saluti.  
 Stefano Vaghi tel e fax 02/26702240 - celli 333/2328112

**IPERCLIMA** NUMERO VERDE  
(800 031629)



**Convenzione con Collegio Lombardo Periti Esperti e Consulenti**

A tutti gli associati al Collegio Lombardo in regola con l'iscrizione 2006 offriamo (esclusi i mesi di giugno e luglio) :

- Sconto del 20% : incondizionato su tutte le nostre tariffe di vendita, riparazione e manutenzione
- Nessun addebito : per diritto di uscita in caso di riparazione o manutenzione
- Garanzia totale incondizionata su installazione e macchina : nessuna spesa per qualsiasi tipo di difetto nel periodo di garanzia legale.
- Garanzia estesa: Comprando la manutenzione annuale si estende di un anno la garanzia .

**Per i privati e piccole aziende:** ad ogni installazione di condizionatore:  
 Omaggio : Coppia filtri di ricambio per split con materiali in classe F5 in accordo EN 779  
 Omaggio: Confezione disinfettante batterie condizionatori (reg.Ministero Sanità 16528)  
 Omaggio: Umidificatore domestico (fino ad esaurimento scorte)

**Alcuni esempi di prezzi netti a voi riservati:**  
 Condizionatore Panair 7000 btu , installazione base : € 720,00 (600 euro + iva)  
 Condizionatore Anwell Inverter 9000 btu AC R407, installazione base : € 960,00 (800 euro + iva)  
 Condizionatore Anwell Inverter 9000 btu DC R410 classe AA ionizzatore: € 1.340,00 (1.116 +iva)

**Per gli impianti industriali e commerciali**  
 Contratti di manutenzione periodica: priorità assoluta, omaggio di due uscite gratuite l'anno.  
 Installazione Chiller e gamma Commerciale: Rimborso dell'intero costo del progetto.

Iperclima è una divisione di: A.T.T. srl , via Cerano 24 - 28060 - Sozzago (NO)  
 Numero verde clienti 800 031629 Tel. 0321 70070 - Fax 0321 700875  
 email: [informazioni@iperclima.com](mailto:informazioni@iperclima.com) - [www.iperclima.com](http://www.iperclima.com)  
 Partita Iva 01790140032 - Reg. Imprese Nr. 196797 (NO)

## SIAMO PRESENTI SU INTERNET DIGITANDO WWW.COLLEGIOLOMBARDO.IT

*Direttore Responsabile:*  
**Massimo Nardi**  
 ([collegio@collegiolombardo.it](mailto:collegio@collegiolombardo.it))

*Vice Direttore Responsabile:*  
**Gino Attilio Timo**  
 ([tecnotimo@tiscalinet.it](mailto:tecnotimo@tiscalinet.it))

*Redattore Capo:*  
**Marco Lorenzo Bessi**  
 ([mbessi@aliceposta.it](mailto:mbessi@aliceposta.it))

*Comitato di Redazione:*  
**Marisa Addomine**  
 ([marisa.addomine@ariesconsulting.it](mailto:marisa.addomine@ariesconsulting.it))

**Ruggero Grassi**  
 ([grassi.ruggero@virgilio.it](mailto:grassi.ruggero@virgilio.it))

**Silvio Pastafiglia**  
 ([s.pastafiglia@virgilio.it](mailto:s.pastafiglia@virgilio.it))

**Antonio Timo**  
 ([tecnotimo@tiscali.it](mailto:tecnotimo@tiscali.it))

*Studio grafico:* Areaimagine snc (MI)  
*Stampa:* Mecenate Litografica  
*Reg. Trib. Milano n. 579 del 7.8.1987*  
*Gli articoli firmati non impegnano la Rivista  
 ma solo gli Autori*





**COLLEGIO  
LOMBARDO  
PERITI  
ESPERTI  
CONSULENTI**

C.so Vittorio Emanuele II, 30  
Milano

Tel. 02 76001882

02 76022636

Fax 02 780165

e-mail: [segreteria@collegiolombardo.it](mailto:segreteria@collegiolombardo.it)

## **Consulenze & Perizie in:**

**Alimentazione / Prodotti derivati**

**Legno / Arredamento**

**Abbigliamento / Tessili / Pellicceria / Pelletteria**

**Meccanica / Elettricità / Tecnologie inerenti**

**Chimica / Combustibili / Industrie estrattive**

**Automezzi / Infortunistica stradale**

**Carta / Stampa / Editoria**

**Edilizia / Vetro / Ceramica / Impiantistica**

**Turismo / Ospitalità / Spettacolo**

**Attività marittime / Aeree / Trasporti**

**Tecnica assicurativa**

**Organizzazioni aziendali**

**Preziosi**

**Lingue Estere**

**Servizi tributari e amministrativi**

**Gestione beni immobili**

**Belle arti / Antiquariato**

**Attività grafologiche**

**Medici / Psicologi**

**Argenteria antica**

**Promotori immobiliari**